Prot. 0007319/U del 28/07/2026 20:12

Ministero dell'Istruzione e del Merito

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

Programma Operativo Complementare

ISTITUTO COMPRENSIVO MANOPPELLO

Via S. Vittoria 11 - 65024 Manoppello (PE)
tel. 085 / 859134 fax 085/8590846 - CF 91100540680
e-mail: peic81700n@istruzione.it – e-mail certificata peic81700n@pec.istruzione.it
Sito web: https://icmanoppello.edu.it

ALL'ALBO ON LINE
AL DIRETTORE SS.GG.AA.
AL SITO WEB – AMM. TRASPARENTE
A TUTTI GLI INTERESSATI
AGLI ATTI

OGGETTO: Decisione di avvio della Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di dotazioni tecnologiche (notebook, penne digitali, webcam) e licenze per piattaforme e-learning AI nell'ambito del Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020**,** finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo specifico 10.8 "*Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi*" – Azione 10.8.6 "*Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne*" – Sottoazione 10.8.6A "*Centri scolastici digitali*". Avviso pubblico prot. AOOGABMI n. 95450 del 24 aprile 2026 – "*Acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d'uso al personale della scuola*".

Codice Progetto: 10.8.6A-FDRPOC-AB-2026-38

CUP: H54D26002050007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO	il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione";
VISTA	la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA	la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO	l'Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
VISTO	il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTA	la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO	il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
VISTO	in particolare l'art. 14 comma 6 e 7 in relazione alle modalità e ai tempi di calcolo del valore stimato dell'appalto;
VISTO	l'art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
VISTE	la Delibera n. 8 del Verbale n. 8 Consiglio d'Istituto del 24/09/2024 che approva il *Regolamento d'Istituto per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria (ai sensi del nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs.36/2023)* e le deroghe in esso contenute relativamente al precedente limite di spesa;
CONSIDERATO	in particolare l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO	in particolare l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
VISTO	l'art. 21 del Dlgs. 36/2023 che introduce il concetto di "ciclo di vita digitale dei contratti pubblici" e in particolare ne definisce le fasi in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.
VISTO	l'art. 22 del Dlgs. 36/2023 che definisce l'ecosistema digitale di approvvigionamento inserendo il concetto di utilizzo congiunto di piattaforme certificate e centrali di committenza e vincolando alle stesse le procedure di acquisto nella PA;
VISTO	in particolare il comma 2 che descrive in sintesi le funzioni integrate dalle suddette piattaforme, tra cui in particolare la ricezione delle offerte;
VISTO	l'articolo 23 del Dlgs. 36/2023 che istituisce la Banca Dati dei Contratti Pubblici quale unico sistema di conservazione archiviazione e controllo dei documenti di gara;
VISTO	l'art. 24 del Dlgs. 36/2023 che definisce come unico sistema di controllo sulle procedure della PA il FVOE 2.0;
VISTO	l'articolo 53 del D.lgs. 36/2023 in merito alla richiesta della garanzia definitiva per gli affidamenti diretti sotto la soglia dei 140.000 euro;
CONSIDERATO	che ai sensi dell'articolo 62, comma 1, "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
VISTO	l'articolo 104 del D.lgs. 36/2023 in merito alle modalità di avvalimento;
DATO ATTO	che tutte le operazioni correlate alla fornitura dei beni richiesti, in particolare i servizi di consegna installazione e messa in uso devono essere espletati obbligatoriamente a cura dell'operatore economico affidatario;
VISTO	l'articolo 119 del D.lgs. 36/2023 in merito alle modalità di subappalto;

DATO ATTO	che ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Dlgs. 36/2023, sono obbligatoriamente da eseguire a cura dell'aggiudicatario tutti i servizi di consegna installazione e messa in opera in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, del Dlgs. 36/2023;
DATO ATTO	che negli atti della procedura sarà previsto che le attività di consegna, installazione, configurazione e messa in uso siano eseguite direttamente dall'affidatario, per le ragioni connesse all'unitarietà, alla corretta configurazione e alla piena funzionalità della fornitura;
VISTO	il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
VISTO	il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 , "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*";
CONSIDERATO	in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";
VISTO	il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
VISTO	il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
VISTO	il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni generali comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e, in particolare, l'articolo 59 che prevede la possibilità di utilizzare i fondi strutturali per sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit, nonché per sostenere azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi;
VISTO	il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo;
VISTO	il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
VISTO	il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
VISTO	Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
VISTO	il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO	il Programma Nazionale a titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito, denominato "PN Scuola e Competenze 2021 – 2027" e finanziato tramite i fondi FESR e FSE+;
VISTA	in particolare, la "Priorità 2 – Le strutture per la scuola e le competenze (FESR)", si pone l'obiettivo di migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza;
VISTO	l'ACCORDO DI PARTENARIATO ITALIA 2021-2027 n° CCI 2021IT16FFPA001, conforme all'articolo 10, paragrafo 6 del Regolamento UE n. 1060/2021;

VISTA	la Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 2022 n° CCI 2021IT16FFPA001 che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana;
VISTA	la decisione di esecuzione della commissione del 9.10.2023 recante modifica della decisione di esecuzione C (2022) 9045 che approva il programma "PN Scuola e competenze 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia n° CCI2021IT05FFPR001;
VISTO	il decreto-legge del 7 maggio 2024 n. 60 convertito con modifiche nella legge del 4 luglio 2024 n° 95 riguardante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. (24G00077);
VISTO	il Decreto Ministeriale 11 marzo 2026 pubblicato in G.U.R.I. n° 70 del 25 marzo 2026;
PRESO ATTO	di tutti i riferimenti normativi ed attuativi in esso richiamati;
CONSIDERATE	in particolare le disposizioni in relazione alle innovazioni rispetto ai principi CAM in esso contenute;
PRESO ATTO	in particolare della disposizione in merito all'obbligo dell'acquisto di una percentuale minima del 10% di prodotti ricondizionati se riconducibili alla tabella contenuta nel già menzionato decreto;
VISTO	il Decreto Ministeriale n. 38 del 06 marzo 2026 riguardante *Destinazione di risorse per la formazione del personale docente al fine di potenziare le competenze professionali, nell'ambito del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027", in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060, nonché destinazione di ulteriori risorse per l'acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da fornire in comodato d'uso al personale della scuola, a valere sul Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "Per la scuola" 2014-2020, in attuazione del regolamento (UE) n. 2013/1303*;
PRESO ATTO	di tutti i riferimenti normativi ed attuativi in esso richiamati;
VISTO	l'Avviso pubblico prot. n. 95450 del 24/04/2026 *per l'acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d'uso al personale della scuola, nell'ambito del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "Per la Scuola" 2014-2020, in attuazione del regolamento (UE) n. 2013/1303*;
VISTA	la nota Prot. AOOGABMI 0170737 del 03/07/2026 di autorizzazione del progetto di cui in oggetto *"Acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d'uso al personale della scuola"*;
PRESO ATTO	di tutti i riferimenti normativi in essi contenuti;
VISTA	la Delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del 9 settembre 2024, con la quale è stata approvata l'adesione generale e preventiva ai Programmi nazionali e comunitari;
VISTA	la Delibera n. 12 del Consiglio d'Istituto del 24 settembre 2024, con la quale è stata approvata l'adesione generale e preventiva ai Programmi nazionali e comunitari;
VISTA	la delibera del Consiglio d'Istituto n. 5, verbale n. 9, del 19/12/2024 e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2025/2028;
VISTA	la delibera del Consiglio d'Istituto n. 2, verbale n. 18, del 30.12.2025 e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il PROGRAMMA ANNUALE per l'esercizio finanziario 2026;
PRESO ATTO	della delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 19/02/2026 con la quale si prende atto della mancata redazione del Programma triennale dei lavori pubblici e del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per il triennio 2026–2028, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 del PROGRAMMA TRIENNALE in quanto non erano al momento previsti acquisti superiori a 140.000 euro al netto dell'IVA;

VISTO	che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
VISTO	l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
RILEVATA	la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
PRESO ATTO	del capitolato tecnico prodotto con le specifiche dei beni e servizi collegati al progetto in esecuzione;
CONSIDERATO	ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, dato l'importo, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
PRESO ATTO	della stima dei costi anche in relazione ai costi di manodopera e della sicurezza, che sono pari a 0,00 euro, trattandosi di mera fornitura di beni e servizi, con prestazioni accessorie di consegna e messa in uso;
CONSIDERATO	che il valore stimato dell'appalto è inferiore alla soglia di euro 140.000,00, al netto dell'IVA;
VISTO	l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO	l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
VISTA	la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);
VISTO	l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […]» specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento

degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma»;

VISTO l'art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»";

VISTO l'articolo 1 comma 510 della legge di stabilità 208/2015 che recita: *Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali*;

VISTO l'articolo 1 comma 512 della legge di stabilità 208/2015 che recita: *Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti*;

VISTO l'articolo 1 comma 516 della legge di stabilità 208/2015 che recita: *"le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid"*;

VISTA la tabella obblighi e facoltà pubblicata dalla stessa Consip che, per il settore "Scuola e Università" in relazione ai beni informatici ribadisce che, fermo restando l'obbligo di acquisto attraverso uno degli strumenti Consip, l'obbligo di acquisto in convenzione sussiste esclusivamente per gli affidamenti sopra soglia comunitaria;

DATO ATTO che i succitati riferimenti definiscono le scelte della scrivente in merito all'utilizzo o meno della convenzione ove esistente;

CONSIDERATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

DATO ATTO che, a seguito dell'istruttoria svolta, è stato verificato che risultano attive iniziative Consip aventi ad oggetto personal computer portatili (Accordo Quadro "PC portatili, Mobile Workstation e Chromebook 2"), nonché gli strumenti di acquisto e negoziazione del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA); tuttavia, le caratteristiche tecniche dei beni disponibili nell'Accordo Quadro non risultano pienamente idonee a soddisfare lo specifico fabbisogno dell'Istituzione scolastica e gli obiettivi del progetto, come risultanti dagli atti istruttori, e che, pertanto, ricorrono i presupposti per procedere mediante diversa procedura di affidamento, nel rispetto della normativa vigente;

DATO ATTO che i beni oggetto del presente affidamento sono disponibili sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

RITENUTO pertanto di poter procedere all'avvio di una trattativa diretta sul Me.PA con un unico operatore economico a seguito del richiamato art. 50 del Dlgs. 36/2023;

CONSIDERATO	che, nel procedere all'acquisizione del preventivo, questo Istituto non consulterà il contraente uscente, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023;
CONSIDERATO	che, a seguito della consultazione degli operatori economici abilitati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nella categoria merceologica oggetto della presente procedura, è stato individuato l'operatore economico BEGIN S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Emanuele II, n. 34, 66020 San Giovanni Teatino (CH), C.F. e P. IVA 02093370688, ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze dell'Istituzione scolastica, tenuto conto dell'abilitazione alla pertinente categoria merceologica del MePA, delle documentate esperienze pregresse nell'esecuzione di forniture analoghe, della disponibilità dei prodotti richiesti e della stimata capacità di assicurare la consegna entro i termini di rendicontazione;
TENUTO CONTO	che la verifica dei requisiti di carattere generale avverrà in capo all'operatore economico, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023;
DATO ATTO	che il presente provvedimento non costituisce affidamento definitivo e che l'aggiudicazione sarà disposta con successivo atto, previa valutazione dell'offerta economica e tecnica, verifica della relativa congruità e accertamento del possesso dei requisiti prescritti;
VISTO	che le istanze di richiesta della documentazione a riprova ai sensi dell'art. 94-95 del Dlgs. 36/2023 effettuata dal committente avverrà attraverso il sistema di qualificazione FVOE 2.0;
PRESO ATTO	che l'Istituto procederà all'avvio di una Trattativa Diretta sul Me.PA con il predetto operatore economico;
VISTO	l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;
CONSIDERATO	che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, la Stazione Appaltante non richiederà la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 36/2023;
CONSIDERATO	che l'Istituto non richiederà all'operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, in virtù della comprovata solidità dell'operatore, dell'importo complessivo dell'affidamento, della limitata esposizione al rischio di inadempimento e dell'esigenza di semplificazione procedimentale;
TENUTO CONTO	che per espressa previsione degli articoli 18, comma 3, lett. d), e 55, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 32 giorni per la stipula del contratto;
VISTO	l'art. 15 del D.lgs 36/2023, secondo il quale "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice";
VISTO	l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, il quale prevede l'individuazione di un responsabile unico del progetto (RUP) per ogni singola procedura di affidamento e l'Allegato I.2 recante «Attività del RUP»;
VISTO	l'art. 6-*bis* della citata legge n. 241/90 e l'art. 16 del decreto legislativo n. 36/2023, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del progetto in caso di conflitto di interessi e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
RITENUTO	che la Dott.ssa Candida Zappacosta risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023 e dagli artt. 4 e 5 dell'Allegato I.2 al medesimo decreto legislativo n. 36/2023;

CONSIDERATO	che la Dott.ssa Candida Zappacosta ha sottoscritto la dichiarazione di inesistenza di cause di conflitto di interessi ed obblighi di astensione;
VISTO	l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
DATO ATTO	che il RUP provvederà all'acquisizione del CIG secondo le modalità stabilite dalla Delibera A.N.A.C. n. 582 del 13 dicembre 2023;
TENUTO CONTO	che l'affidamento in oggetto darà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal decreto-legge del 12 novembre 2010, n. 187;
CONSIDERATO	che la presente procedura è riferita al progetto identificato dal Codice Unico di Progetto (CUP) H54D26002050007, che dovrà essere riportato in tutta la documentazione amministrativa, contabile e contrattuale relativa all'intervento;
VISTO	l'art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il quale dispone che «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78. 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori»;
VISTE	le disposizioni di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023 e all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, secondo cui gli atti relativi alle procedure di affidamento sono oggetto di pubblicazione obbligatoria;
VISTO	l'art. 28, commi 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023, in base al quale «Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25. […]»;
VISTA	inoltre, la Delibera adottata da ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata dalla successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, recante «Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;
VISTO	in particolare, l'art. 3, comma 3.1 e 3.3, della predetta Delibera, ai sensi del quale «3.1 Al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 37 del decreto trasparenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano tempestivamente alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni, individuati nell'articolo 10 del provvedimento di cui all'articolo 23 del codice. [...] 3.3 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell'art. 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante […]»;
TENUTO CONTO	che ai sensi dell'art. 3, commi 3.4, della suddetta Delibera, il quale prevede che «3.4 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria come individuati nell'Allegato 1) al presente provvedimento»;

VISTO	l'Allegato 1 alla Delibera A.N.A.C. n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata dalla successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023;
CONSIDERATO	che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 14.036,89 [quattordicimilatrentasei/89 euro], I.V.A. esclusa (pari a € 17.125,00 I.V.A. inclusa), trovano copertura nel Programma annuale per l'anno 2026;
CONSIDERATO	di prevedere una durata contrattuale che consenta di rendicontare tempestivamente il progetto entro il termine del 15/10/2026;
VISTI	gli schemi di *lex specialis* allegati al presente provvedimento;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DECIDE

Per i motivi espressi nella Premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 mediante lo strumento della Trattativa Diretta sul MEPA, per un importo pari a € 14.036,89 [quattordicimilatrentasei/89 euro], al netto di I.V.A., con l'operatore economico BEGIN S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Emanuele II, n. 34, 66020 San Giovanni Teatino (CH), C.F. e P. IVA 02093370688;
- di approvare la documentazione di *lex specialis* allegata al presente provvedimento;
- di nominare la Dott.ssa Candida Zappacosta quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'Allegato II.14 al medesimo decreto legislativo;
- di autorizzare la spesa complessiva € 17.125,00, I.V.A. inclusa, da imputare sul capitolo P.P01.012 dell'esercizio finanziario 2026;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione «Amministrazione Trasparente», ai sensi dell'art. 3, comma 3.4, e dell'Allegato 1 della Delibera A.N.A.C. n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata dalla successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.

Istituto Comprensivo Statale - PEIC81700N - 65024 MANOPPELLO (PE) - REPUBBLICA ITALIANA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA CANDIDA ZAPPACOSTA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse